

**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina I.U.C. (Imposta Unica Comunale).
Data 30/09/2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del Mese di Settembre, alle ore 9,30 presso l'aula consiliare del Comune di Bari Sardo.

Alla 1^a convocazione di oggi, in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	Presenti	Assenti
FANNI PAOLO SEBASTIANO	x	
VARGIU GIAMPAOLA	x	
BOI MAURO		x
AGUS ANTONIO	x	
LOBINA PIERANGELO	x	
MELIS BRUNO		x
MULAS IVAN	x	
BOI MARIA CLELIA	x	
LOI EGIDIO	x	
DETTORI VALERIO	x	
MAMELI IVAN		x
CASU PIETRO PAOLO	x	
PINNA ANTON	x	

PRESENTI N. 10

ASSENTI 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Sig. Fanni Paolo Sebastiano nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale Dott.ssa Clara Destro.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto la Dott.ssa Silvia Congiu.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta”.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 71 articoli, predisposto dal Responsabile del Servizio economico Finanziario allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro*

il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere Dettori: Il problema è l'accesso agli atti dei consiglieri comunali solo dal giorno prima e ciò è poco agevole perché è molto limitato il tempo per esaminare i documenti anche piuttosto complessi. Altro punto di differenza tra TARES e TARI: per 19 coefficienti da applicare alle superfici. Questo calcolo portava a dei costi più elevati del giusto. Questi dati non sono veritieri, risalgono agli anni 90. Quest'anno c'è un correttivo in più o in meno fino al 50%. Non ho trovato il documento (è nella tariffa=canone) quindi c'è una riduzione di queste utenze, a parte la maggiorazione di € 0,30 del 2013 allo Stato. Chiede se le tariffe per utenze domestiche sono invariate e per ristoranti c'è riduzione.

(la dott.ssa **Congiu** conferma il concetto tenendo conto che il Comune adotta il metodo normalizzato, non avendo il servizio a “pesatura” dei rifiuti conferiti).

Consigliere Dettori risponde che, al di là dei metodi applicati, considerato il sistema del 1999 quando non c’era la raccolta differenziata, per cui le tabelle “non sono giuste”, si chiede se sia possibile passare ad un sistema che identifichi chi e quanti rifiuti producono. Oppure di dovrebbe condurre uno studio per adattare i coefficienti, i calcoli. Se la gente sapesse che si “studia” chi e come conferisce si presterebbe più attenzione alla differenziata, anche utilizzando i fondi per l’informazione. Si invita l’amministrazione a muoversi in quella direzione.

Consigliere Pinna: chiede chiarimenti sulla rata a conguaglio: vera o eventuale?.

Risponde dott.ssa **Congiu:** ci sarà comunque un conguaglio perché l’avviso di pagamento tiene conto dell’esistenza più le dichiarazioni di variazione, 25% per 3 rate, a maggio prossimo il 25% a saldo, le variazioni ci saranno da gennaio in poi, altrimenti non è possibile elaborare le bollette, con dichiarazioni al 30 giugno dell’anno successivo e con la possibilità di riversare all’anno successivo i dati mancanti. Il ruolo sarà pronto entro l’anno prevedendo 4 rate. Il Comune potrà essere a regime nel 2015.

Consigliere Casu: Chiede conferma se per i beni strumentali e beni agricoli non saranno assoggettati ad IMU, mentre lo saranno i terreni e fabbricati agricoli.

Risponde dott.ssa **Congiu:** se non hanno titolo l’IMU è dovuta per i fabbricati, per i terreni no, anche se il Comune è in attesa di una risposta per conoscere il destino dei Comuni che risultano montani o parzialmente montani. I fabbricati pagano se chi li possiede non ha titolo.

Consigliere Casu: le detrazioni 1^ casa dell’art. 14, per il 2015 oltre ai residenti all’estero, ritengo giusto agevolare l’emigrato, ma è discriminante per chi è emigrato a Milano, ecc.. Presento un emendamento per estendere questa agevolazione anche a loro. Per TARI, art. 34 a fine articolo (c. 49) per AIRE gli occupanti vengono conteggiati sulle risultanze anagrafiche.

Risponde dott.ssa **Congiu:** si prende il nucleo ufficiale AIRE e si tiene conto di quelli che sono veramente all’estero almeno 8 mesi, mentre ci sono nuclei familiari che dimorano qui tutto l’anno e vengono conteggiati come occupanti.

Consigliere Casu: Art. 38 utenze non domestiche, situazioni miste, per la tassazione vengono suddivise per attività (locali) o c’è unificazione?. Lo scorso anno sembrava che alcuni pagassero meno di chi aveva attività unica/esclusiva.

Risponde dott.ssa **Congiu:** Art. 38, comma 03, si considera superficie unica, ma si può disattendere in caso di dichiarazione specifica dell’utente, documentata da planimetrie per es. Quest’anno è prevista la dichiarazione.

Consigliere Casu: dove non ci sono variazioni nell’immobile non è necessario fare dichiarazione? (Risposta dott.ssa Congiu: Sì) Art. 40 riduzione alle utenze domestiche 5% per compostaggio. Favorevole, ma l’inghippo è dovuto al fatto che la Regione Sardegna chiede ai comuni di raggiungere il 60% di raccolta differenziata, con penalità e premi. I dati raccolti o dai centri di smaltimento o dalle ditte raccolta carta, vetro ecc. . Con il compostaggio non si conta il “risparmio” dell’umido e quindi non si può contare il compostaggio nella differenziata e ci si ritrova penalizzati. L’unica possibilità è chiedere a Provincia e Regione il riconoscimento del valore del compostaggio. Gli sconti vengono posti a carico di tutti. Il compostaggio va a vantaggio dell’ambiente, ma ciò non viene riconosciuto dalla Regione. Art. 44 – Queste agevolazioni andrebbero comprese nella TASI. Qui si è deciso di azzerare la TASI; io penso che con la TASI ci sono iniziative da sviluppare con i cittadini. Avrei visto bene iniziative come “adottiamo un parco” e così si riduce la TASI, o il “nonno vigile” davanti alle scuole, attraverso associazioni o consulta anziani, idem per le “slot machine”. Io ti tasso perché ciò non è un servizio, ma posso ridurre se tu collabori. Altro discorso: adozione del cane randagio, servizio costoso per Bari Sardo, ma l’anagrafe canina da realizzare con l’ASL a che punto è. La riduzione di € 400 nasconde la scarsa iniziativa del Comune in tal senso. I ristoranti e altre attività hanno sconti, ma questi

devono essere coperti dagli altri utenti. Deve esserci l'iniziativa del Comune per verificare evasioni su questi tributi attraverso gli uffici comunali.

Consigliere Dettori: art. 45, tutte le spese a carico dei contribuenti, perché non è stato inserito chi fa compostaggio? E invece va a carico di tutti. Art. 38. è l'utente che deve dichiarare, ma lo farà solo se gli conviene, ma gli altri? Le lettere ai contribuenti sono state spedite?

Agevolazioni a carico Comune es. adozione cane, a differenza delle "slot machine", è più complesso perché c'è controllo, ma se il cane muore o scappa o viene ceduto ad altri, come si farà? Perché ci si rivolge solo ad alcune categorie e non altre es capannoni o utenze domestiche o parrucchiere? Si capisce che si vuole ridurre la tassa a queste categorie, ma ci sono altre categorie più adatte. Bisogna studiare meglio, con un regolamento che specifichi meglio e si amplino le categorie.

Sindaco: risponde a Casu: per la TASI si è scelto di azzerarla. Per la TARI ci sono problemi ma stiamo facendo controlli con COSIR. Siamo andati all'Assessorato regionale dell'Ambiente per fare delle rimostranze, per eliminare le discriminazioni ed arrivare ad una tariffa unificata per lo smaltimento. La riduzione per l'adozione dei cani è rivolta a quelle categorie più penalizzate. Il canile costa troppo. Cercheremo di cambiare le tariffe modificando l'accordo con il canile. La campagna di sensibilizzazione ha dato risposta pari a zero. Ora abbiamo cambiato sistema e stanno arrivando le prime risposte positive.

Dott.ssa Congiu: precisa che la riduzione per compostaggio è prevista dalla normativa L. 147/2013 e così pure per le altre fattispecie: si tratta di riduzioni facoltative. Alcune riduzioni non elencate prima, possono essere coperte con risorse di bilancio e precisa che per i cani il possesso deve essere di 12 mesi.

Consigliere Casu: chiede se i 400 € annui di riduzione valgono solo per 1 anno o sono continui. (dott.ssa Congiu: solo per 1 anno salvo conferma dell'amministrazione. Inoltre deve esserci la dichiarazione fatta dal cittadino, ma l'ufficio deve inserire la dichiarazione per prevedere la riduzione.

Consigliere Dettori: l'utente può valutare la prevalenza dell'attività senza dire bugie es. l'attività alberghiera, rispetto al bar.

Risposta dott.ssa Congiu: tutte le dichiarazioni devono essere verificate.

Consigliere Dettori: quando si verifica il caso di attività prevalente? Esiste già un regolamento per l'adozione del cane?

Risposta dott.ssa Congiu: no, deve esistere una documentazione, esempio planimetrie depositate.

Consigliere Casu: che cosa si fa per la lotta evasione?

Sindaco: si è dato mandato a COSIR, ma va supportato dagli uffici.

Consigliere Casu: ma COSIR ha solo interesse ad incassare.

Sindaco: COSIR ha interesse a incrementare gli utenti quindi scovare, con l'amministrazione, gli evasori.

Consigliere Casu: chiede l'estensione delle agevolazioni agli "emigrati" in altre città italiane fuori Sardegna equiparandoli agli iscritti all'AIRE.

Congiu: con i dati in mio possesso non è accettabile. Mi riservo di approfondire.

Consigliere Casu: ritengo non ci siano difficoltà ad inserire questa agevolazione nelle agevolazioni discrezionali.

Consigliere Pinna: verificare con tecnici se si può inserire l'emendamento.

Sindaco: l'art. 23 del regolamento prevede che gli emendamenti vanno presentati il giorno prima o a inizio seduta per poter acquisire i pareri dei tecnici. La proposta di emendamento non può essere messa in votazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti, come riportati in calcio al presente atto;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 7, contrari n. 2 (Casu, Dettori), astenuti n. 1 (Pinna), su n. 10 Consiglieri Comunali presenti e n. 9 votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 71 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento il pagamento della TARI 2014 dovrà essere effettuato in n. 4 rate scadenti il:
 - I^ rata in acconto: 16 dicembre 2014
 - II^ rata in acconto 16 febbraio 2015
 - III^ rata in acconto 16 aprile 2015
 - IV^ rata a conguaglio 16 maggio 2015
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Fanni Paolo Sebastiano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Clara Destro

OGGETTO:	Approvazione Regolamento per la disciplina I.U.C. (Imposta Unica Comunale).
-----------------	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Data, 26.09.2014	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Silvia Congiu
------------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Data, 26.09.2014	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Silvia Congiu
------------------	---

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 13.10.2014

Bari Sardo, 13.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Clara Destro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Bari Sardo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

